

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2025, n. 069/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o da edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale di proprietà di persone fisiche o giuridiche, ai sensi dell'articolo 4, comma 30 bis, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Beneficiari e requisiti
Art. 3	Interventi finanziabili
Art. 4	Presentazione della domanda
Art. 5	Istruttoria delle domande
Art. 6	Spese ammissibili
Art. 7	Importo del contributo
Art. 8	Concessione del contributo
Art. 9	Erogazione del contributo
Art. 10	Rendicontazione
Art. 11	Revoca
Art. 12	Subentro
Art. 13	Controlli
Art. 14	Cumulo
Art. 15	Modulistica
Art. 16	Abrogazione
Art. 17	Disposizioni transitorie
Art. 18	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento definisce i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità di presentazione della domanda, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30 bis, della legge regionale 29 dicembre 2016 n.25 (Legge di stabilità 2017), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 2
(Beneficiari e requisiti)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento:
- a) le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dallo Stato italiano, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a);
 - b) le associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività d'impresa, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b);
 - c) proprietari, sia persone fisiche, anche in qualità di titolari di imprese individuali, che società di persone o di capitali, di edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c).
2. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:
- d) i soggetti in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelli sottoposti a procedure concorsuali;
 - e) i destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 3
(Interventi finanziabili)

1. Sono oggetto dei contributi di cui al presente regolamento gli interventi di rimozione e smaltimento di manufatti in amianto compatto o friabile in opera e identificati con i codici ID_Unità e ID_Punto a seguito di mappatura nell'applicativo Archivio regionale amianto (A.R.Am.).

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le seguenti tipologie di immobili, in regola con la normativa edilizia ed urbanistica, ubicati sul territorio regionale e mappati nell'applicativo A.R.Am.:

- a) edifici pubblici di culto e relative pertinenze;
- b) edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro;
- c) edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale.

3. Gli edifici di cui al comma 2, lettera c), rientrano nelle categorie catastali "C", non pertinenza di edificio ad uso residenziale, e "D" e hanno la destinazione d'uso degli immobili indicata all'articolo 5, comma 1, lettere f), g), i), j), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

4. Gli interventi relativi ai manufatti in amianto compatto sono ammessi a contributo esclusivamente se gli stessi risultano mappati nell'applicativo A.R.Am. con lo stato di conservazione "pessimo" o "scadente".

5. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere eseguiti in conformità alla normativa vigente ed esclusivamente da parte di imprese iscritte alla categoria dell'Albo Gestori ambientali prevista dalla normativa vigente.

6. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati successivamente alla presentazione della domanda.

7. Non sono finanziabili:

- a) gli interventi di solo smaltimento;
- b) gli interventi parziali di rimozione e smaltimento del manufatto in amianto.

Art. 4

(Presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo è presentata esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, attraverso il sistema ISTANZE ON LINE (di seguito IOL), accessibile dal sito istituzionale della Regione, con un Login FVG di tipo Avanzato, carta di identità elettronica (C.I.E.), carta regionale o nazionale dei servizi (CRS/CNS) oppure Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) di livello 2.

2. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presentata dall'1 gennaio al 31 agosto di ogni anno. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati è fissato l'orario di apertura e chiusura del sistema IOL.

3. La domanda di contributo è presentata:

- a) dal rappresentante legale della parrocchia o di altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a);
- b) dal rappresentante legale delle associazioni per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b);
- c) dal proprietario dell'immobile, persona fisica, anche in qualità di titolare di impresa individuale, o società per mezzo del rappresentante legale, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c);
- d) dal terzo delegato dai soggetti di cui alle lettere a), b), c).

4. La domanda di cui al comma 1 indica i dati anagrafici del richiedente il contributo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere le eventuali comunicazioni inerenti il contributo richiesto, e attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa):

- a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 con l'indicazione dell'ID-Unità dell'immobile oggetto dell'intervento e dell'ID-Punto relativo al manufatto in amianto da rimuovere e smaltire, come risultanti dal certificato di registrazione mappatura amianto;
- b) l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento per il quale si chiede il contributo;
- c) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta fiscale di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);
- d) la detraibilità o indetraibilità dell'IVA;
- e) l'assolvimento dell'imposta di bollo oppure l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);
- f) l'inesistenza di procedure di scioglimento, liquidazione volontaria o di procedure concorsuali in corso;
- g) l'insussistenza di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- h) il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), se il beneficiario è un'impresa;
- i) il titolo di disponibilità dell'immobile per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b);
- j) l'eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b);
- k) l'eventuale autorizzazione di eventuali comproprietari dell'immobile per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c);

5. Alla domanda di cui al comma 1 è allegata, a pena d'inammissibilità, la seguente documentazione:

- a) preventivo dettagliato di spesa relativo all'ID-Unità e ID-Punto oggetto dell'intervento come risultante dall'applicativo A.R.Am., redatto con esclusivo riferimento alle spese ammissibili di cui all'articolo 6, utilizzando il modello approvato ai sensi dell'articolo 15;
- b) copia dello statuto dell'associazione o dichiarazione che lo statuto è già in possesso dell'amministrazione regionale indicando l'ufficio presso cui è depositato;
- c) eventuale procura redatta, utilizzando la modulistica di cui all'articolo 15, alla presentazione della domanda da parte di terzi ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della

legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), nonché alla sottoscrizione della stessa e delle relative dichiarazioni richieste dal presente regolamento.

6. I soggetti aventi natura di impresa allegano alla domanda di contributo una dichiarazione, utilizzando la modulistica di cui all'articolo 15, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesti, ai fini dell'applicabilità del regolamento (UE) 2023/2831, della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>, le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

7. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), la domanda di contributo è presentata previa autorizzazione in forma scritta del proprietario, se diverso dal richiedente il contributo, alla realizzazione dell'intervento oggetto della domanda medesima.

8. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), nel caso di più comproprietari la domanda di contributo è presentata da uno solo di essi previa autorizzazione in forma scritta degli altri alla realizzazione dell'intervento oggetto della domanda medesima.

9. I soggetti di cui all'articolo 2 possono presentare una sola domanda per anno, salvo i casi di rigetto dell'istanza o rinuncia alla stessa. La domanda può comprendere uno o più interventi relativi a manufatti individuati da distinti ID-punto purché relativi alla medesima ID-Unità.

Art. 5

(Istruttoria delle domande)

1. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, e richiede le eventuali integrazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni.

2. Nel caso in cui le integrazioni o i chiarimenti richiesti non pervengano entro il termine indicato, il responsabile del procedimento dichiara la domanda improcedibile e la rigetta con provvedimento in forma semplificata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. Sono altresì rigettate con provvedimento in forma semplificata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 241/1990, le domande inammissibili, in particolare:

- a) le domande presentate con modalità differenti da quelle indicate all'articolo 4, comma 1;
- b) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dall'articolo 4, comma 2;

- c) le domande prive di uno dei documenti richiesti all'articolo 4, comma 5;
- d) le domande presentate in violazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 9. A tale fine si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande come attestato dal sistema IOL.

Art. 6
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese, da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

- a) spese relative alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei manufatti contenenti amianto;
- b) spese per le analisi di laboratorio;
- c) spese per la redazione del piano di lavoro di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- d) spese inerenti l'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza.

2. L'IVA è ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il beneficiario e non è da questi recuperabile.

3. Le spese concernenti la redazione del piano di lavoro, qualora inoltrato all'autorità competente anteriormente alla presentazione della domanda di contributo, sono ammissibili purché tali spese siano sostenute successivamente a tale data. Tale disposizione si applica anche alle spese concernenti le analisi di laboratorio, qualora eseguite anteriormente alla presentazione della domanda. A tal fine fa fede la data di esecuzione del bonifico bancario o postale di pagamento delle stesse.

4. Le spese inerenti l'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza sono ammissibili fino ad un massimo di 8.000 euro.

5. Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso e ad interventi di bonifica mediante incapsulamento o confinamento dei manufatti contenenti amianto.

Art. 7
(Importo del contributo)

1. Il contributo è concesso nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per un importo massimo di euro 15.000,00.

Art. 8
(Concessione del contributo)

1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applica il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.

2. L'istruttoria delle domande di contributo è svolta secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle domande come certificato dal sistema IOL.

3. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 6 e 7, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a).

4. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. La domanda ammissibile a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse stanziare, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo.

6. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 5 può essere integrato, entro il limite della spesa ammessa, con ulteriori risorse finanziarie che risultino disponibili. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse, il termine per la concessione dell'integrazione del contributo è di 60 giorni e decorre dalla data della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del bilancio finanziario gestionale (BFG) o che approva le relative variazioni.

7. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000.

Art. 9
(Erogazione del contributo)

1. Il contributo è erogato a fronte della presentazione e positiva valutazione della documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 10, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione medesima.

2. La generazione nell'applicativo "Medicina del Lavoro Amianto" (Me.L.Am.) dell'"attestato di convalida piano di lavoro - smaltimento amianto" è condizione necessaria per l'erogazione del contributo.

Art. 10
(Rendicontazione)

1. Entro dodici mesi decorrenti dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, il beneficiario è tenuto a inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata intestata alla direzione centrale competente in materia di ambiente, anche tramite terzo delegato, la seguente documentazione, utilizzando la modulistica adottata ai sensi dell'articolo 15:

- a) documentazione giustificativa della spesa, intestata al beneficiario, costituita da:
 - 1) fatture intestate al beneficiario, contenenti l'indicazione dell'intervento eseguito e dell'immobile oggetto dello stesso specificando ID_Unità e ID_Punto nonché l'indicazione dettagliata delle spese di cui all'articolo 6, con particolare riferimento all'importo relativo alle spese per l'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza;
 - 2) documenti attestanti l'avvenuta esecuzione del pagamento da parte del beneficiario: ricevuta del bonifico bancario o postale definitivo;
- b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) attestante:
 - 1) la conformità all'originale della documentazione di spesa;
 - 2) il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 2;
 - 3) l'insussistenza di altri contributi pubblici.

2. L'attestato di convalida del piano di lavoro di cui all'articolo 9, comma 2, è acquisito d'ufficio dal Servizio competente.

3. Qualora l'attestato di convalida non sia completo dell'indicazione dell' ID_Unità, il beneficiario provvede a richiedere l'aggiornamento di A.R.Am. comunicando l'ID_Unità e l'ID_Punto relativo al manufatto oggetto dell'intervento finanziato tramite la procedura prevista nelle "Linee guida per la segnalazione, tracciabilità e metodo di valutazione dello stato di conservazione e pericolosità dei manufatti in amianto" di cui all'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare). Tale aggiornamento è condizione per l'erogazione del contributo.

4. Con la presentazione della documentazione di rendicontazione il beneficiario comunica altresì le modalità di pagamento del contributo.

5. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati verifica la completezza della documentazione di rendicontazione e richiede le eventuali integrazioni o chiarimenti, fissando, per l'incombente, un termine non superiore a trenta giorni.

6. Esaminata la documentazione di rendicontazione, il Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati procede alla rideterminazione del contributo, nel caso in cui la spesa rendicontata ammissibile sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento.

7. Ai fini della liquidazione del contributo, rimane in ogni caso fermo quanto previsto all'articolo 6, comma 4.

8. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su richiesta motivata del beneficiario presentata, a pena d'inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo, utilizzando la modulistica di cui all'articolo 15. La richiesta di proroga è sottoscritta dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, e inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata intestata alla Direzione centrale competente in materia di ambiente. Alla richiesta è allegata copia della carta d'identità del sottoscrittore, salvo che la stessa non sia sottoscritta digitalmente. In ogni caso, il termine non può essere prorogato per un periodo complessivamente superiore a ventiquattro mesi. A tal fine si tiene conto anche della durata delle eventuali proroghe già concesse.

Art. 11 Revoca del contributo

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato in particolare nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancata presentazione della documentazione di rendicontazione nel termine di cui all'articolo 10, comma 1, come eventualmente prorogato;
- c) mancata regolarizzazione o integrazione della rendicontazione entro il termine assegnato;
- d) inizio dell'intervento prima della presentazione della domanda;
- e) qualora in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa, risulti che tutti gli atti comprovanti le spese sostenute sono di data anteriore a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo;
- g) difformità sostanziale tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come ad esempio la realizzazione di un intervento parziale o diverso da quello oggetto del provvedimento di concessione.

Art. 12

(Subentro nel contributo)

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari che dovessero intervenire successivamente alla concessione del contributo, gli incentivi possono essere confermati in capo al soggetto subentrante alle condizioni previste dall'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, previa richiesta di quest'ultimo, inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata intestata alla direzione centrale competente in materia di ambiente, utilizzando la modulistica adottata.

2. Se il beneficiario è una persona fisica, in caso di premorienza, trova applicazione quanto disposto all'articolo 54 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica). La domanda di devoluzione è inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata intestata alla direzione centrale competente in materia di ambiente, utilizzando la modulistica adottata.

3. L'eventuale provvedimento di conferma del contributo è adottato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di subentro.

4. Non è consentito presentare istanza di subentro nella sola domanda di contributo.

Art. 13 (Controlli)

1. Il Servizio competente può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco sia attraverso verifiche documentali, chiedendo al beneficiario l'esibizione di tutta la documentazione inerente il contributo concesso. Tale documentazione è conservata dal beneficiario per almeno due anni decorrenti dalla data di rendicontazione.

Art. 14 (Cumulo)

1. Il contributo previsto dal presente regolamento non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici per il medesimo intervento.

Art. 15 (Modulistica)

1. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti è adottata la modulistica di cui al presente regolamento.

Art. 16 (Abrogazione)

1. Il decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2020, n. 47/Pres (Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell'articolo 4, comma 30 bis, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017)), è abrogato.

Art. 17
(Disposizioni transitorie)

1. Il decreto del Presidente della Regione 047/2020 continua ad applicarsi ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Fino all'attivazione del sistema IOL, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) in deroga al comma 1 dell'articolo 4 le domande di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, sono presentate a pena di inammissibilità, a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati;
 - b) la domanda è redatta utilizzando la modulistica adottata con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti, disponibile sul sito internet della Regione;
 - c) la domanda è sottoscritta dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, con firma digitale o autografa, allegando in quest'ultimo caso copia della carta d'identità del sottoscrittore;
 - d) ai fini di quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera d), e all'articolo 8, comma 2, si tiene conto dell'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione centrale competente in materia di ambiente.

3. Per l'anno 2025, i termini di presentazione della domanda sono fissati con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione